

FOGLIO INFORMATIVO
LEASING AUTOVEICOLI – SOGGETTI PRIVATI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI
PER CLIENTI CONSUMATORI SOPRA SOGLIA 75.000
Aggiornato al 01/04/2022

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca Ifis S.p.A.**

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 - Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.itContatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International e all'Associazione Italiana Leasing.

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende, ai sensi dell'art. 1 comma 136 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un Bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.

Al contratto di locazione finanziaria potranno essere abbinati alcuni servizi, meglio descritti nella sezione relativa ai "Servizi accessori facoltativi", che riguardano:

- le polizze assicurative distribuite dalla Banca;
- il servizio di radiolocalizzazione.

Per locazione finanziaria di “veicoli” si intende la concessione in locazione finanziaria di “motoveicoli” e “autoveicoli” come meglio definiti agli artt. 53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”).

RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tipologia di operazione

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo è destinato ai “consumatori” ossia alle persone fisiche che sottoscrivono il contratto per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del Consumo) che fanno richiesta di finanziamento superiore a 75.000,00 euro.

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo non è regolato dalle disposizioni relative al “Credito ai consumatori” previste dagli art. 121 e ss. del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 posto che il valore finanziato dalla Concedente è superiore ai 75.000,00 euro.

Locazione finanziaria a tasso fisso

Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso fisso: per tutta la durata della locazione finanziaria rimangono invariati sia il tasso di interesse che l’importo delle singole rate.

Principali rischi tipici della locazione finanziaria

Sul piano contrattuale il Cliente si assume, tra gli altri:

- l’obbligo del pagamento del canone periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente;
- l’obbligo di custodia del bene e di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
- tutti i rischi inerenti il bene oggetto del finanziamento (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di un bene diverso o viziato o con difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione, il furto o il danneggiamento del bene, il rischio di indennizzo in favore del concedente in caso di revocatoria dell’atto di compravendita del bene, ecc.). A fronte dell’assunzione di tali rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti
- i rischi inerenti la facoltà del Concedente di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto diverse dal tasso, dandone comunicazione con due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione, nei modi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge vigente e, in particolare, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Sul piano economico e finanziario il Cliente si farà altresì carico, ad esempio:

- dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, tra i quali i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura;
- dell’impegno irrevocabile a corrispondere, durante tutta la vita del contratto, i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato;
- del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Assicurazioni obbligatorie

Il contratto di locazione finanziaria è condizionato alla stipula delle seguenti assicurazioni:

- (i) una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 6.000.000,00 (l’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile sussiste per chiunque circoli su strada con veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e del D.M. n. 86 del 01/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni);
- (ii) una polizza assicurativa per i rischi di incendio e furto, totali e parziali, per l’intero valore del Bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (tale obbligo è pattuito contrattualmente al fine di tutelare un bene di proprietà della Concedente).

Tali coperture assicurative dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla restituzione del veicolo o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato il diritto di opzione d’acquisto.

Il Cliente potrà aderire alla polizza furto e incendio proposta dalla banca nella Sezione "Servizi accessori" del presente Foglio Informativo o, in alternativa, sottoscrivere una adeguata copertura assicurativa presso una primaria compagnia di assicurazioni, di gradimento del Concedente. La polizza assicurativa furto e incendio dovrà prevedere un apposito vincolo a favore di Banca Ifis S.p.A. affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Concedente.

Le polizze obbligatorie dovranno essere rinnovate per tutta la durata del contratto di credito così come il vincolo a favore di Banca Ifis S.p.A.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo della locazione finanziaria

Il costo della locazione finanziaria è suddiviso nell'anticipo alla firma del contratto (se previsto) e nei successivi canoni periodici ed è determinato - tra l'altro - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto di locazione, da tutte le spese, oneri e tasse applicabili oltre che dal prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il "Tasso" concretamente praticato al Cliente relativo alla specifica operazione viene espressamente indicato in contratto.

Tasso leasing

Il "Tasso Leasing" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Nella tabella sottostante è riportato il **Tasso leasing massimo** praticato al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Valore finanziato	Oltre 75.000 euro
TASSO LEASING MASSIMO PRATICATO	11,8500%

Tassi effettivi globali medi (TEGM)

Il Cliente potrà consultare i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. "Legge antiusura") e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito internet www.bancaifis.it nella sezione "Trasparenza" o presso i locali aperti al pubblico in cui è offerta la locazione finanziaria.

Tasso di mora

Il tasso di mora applicato in caso di ritardo nei pagamenti è pari al "Tasso Soglia" meno 3 (tre) punti percentuali. Per "Tasso Soglia" si intende il minore tra:

- (i) il tasso pubblicato trimestralmente da Banca di Italia mediante decreto ministeriale ai sensi della Legge n. 108 del 1996 per il medesimo tipo di operazione e classe di importo, rilevato al momento del perfezionamento del presente Contratto;
- e
- (ii) il tasso pubblicato trimestralmente da Banca di Italia mediante decreto ministeriale ai sensi della Legge n. 108 del 1996 per il medesimo tipo di operazione e classe di importo, rilevato al momento della data di scadenza del pagamento dovuto.

NOTA BENE: Il tasso leasing e il tasso di mora qualora diano luogo a una potenziale violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Legge anti usura), saranno ridotti al limite massimo consentito dalla legge.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE**Spese e commissioni massime applicabili (al netto di I.V.A.)**

<i>Istruttoria</i>	Spese di istruttoria	Da € 100,00 a € 7.500,00
<i>Gestione dei pagamenti</i>	Spese di gestione pagamenti	€ 5,00
<i>Emissione/copia documenti</i>	Spese invio cartaceo documenti	€ 10,00
	Comunicazione periodica trasparenza cartacea	€ 1,00
	Fornitura del duplicato analogico (cartaceo) della fattura elettronica	€ 1,00
	Rilascio attestati e autorizzazioni	€ 60,00
<i>Gestione amministrativa e finanziaria del contratto</i>	Singola fattura insoluta	€ 20,00
	Variazione modalità di pagamento e/o coordinate bancarie	€ 80,00
	Spese stragiudiziali recupero crediti	Fino ad un massimo del 15% delle somme da recuperare
	Risoluzione contratto ex art. 17	€ 120,00
	Cessione del contratto	€ 150,00
	Variazioni dati anagrafici	€ 30,00
	Esercizio dell'opzione d'acquisto	€ 220,00
<i>Altri costi</i>	Pagamento sanzioni amministrative	€ 20,00
	Operazioni con pubblici registri	€ 100,00
	Mandato a trascrivere la proprietà nei pubblici registri	€ 200,00
	Spese pagamento tassa di proprietà	€ 25,00
	Perizia	Addebitata al cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
	Costo di gestione assicurazione	€ 35,00 al mese
	Imposta di bollo	Addebitata al cliente al puro costo sostenuto dalla Banca

SERVIZI ACCESSORI FACOLTATIVI**Servizi accessori intermediati da Banca Ifis S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare****1. Prodotti assicurativi intermediati da Banca Ifis S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare**

L'operazione di locazione finanziaria è accompagnata dall'offerta delle seguenti polizze assicurative:

A) Polizze Lease & GO offerte dalla compagnia assicurativa Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ("Nobis")

Lease & Go Base	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale
Lease & Go Classic	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali rottura cristalli ed assistenza per autovetture
Lease & Go Classic Plus	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali, collisione, rottura cristalli ed assistenza per autovetture
Lease & Go Top	Copertura assicurativa prestata per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali, rottura cristalli, assistenza per autovetture e Kasko

Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con riferimento al tipo di veicolo, al luogo di residenza del

Proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla scheda di polizza stessa; relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Locatario. Il Contraente e/o il Proprietario del veicolo sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto.

Il premio per le singole applicazioni viene determinato secondo il seguente processo di calcolo:

1) premio variabile = valore del veicolo (“Valore di fattura” per i veicoli di prima immatricolazione o “Valore commerciale” per i veicoli usati) moltiplicato per il tasso per mille annuo, moltiplicato per il numero di annualità della durata del leasing. I permillari lordi annui sono indicati nella sottostante tabella

Bene	Tipologia di Copertura	Costo minimo (permillare lordo annuo)	Costo massimo (permillare lordo annuo)
Autovetture	Base	9,1022	28,2117
	Classic	19,8837	61,6288
	Classic Plus	33,6619	115,6599
	TOP	54,5768	195,2200

2) premio fisso = - **costo annuo assistenza 70,33€** moltiplicato per il numero di annualità della durata del leasing.

3) Il premio totale ottenuto dalla somma del punto 1) e del punto 2) verrà diviso per il numero di annualità prescelto.

Obbligo di installazione del dispositivo radiolocalizzatore sul veicolo

La Compagnia Nobis prevede che nei sottostanti casi di acquisto di una polizza Lease & Go abbinata alla locazione finanziaria di un'autovettura, il Cliente sia obbligato anche ad installare un dispositivo radiolocalizzatore e ad acquistare il servizio di radiolocalizzazione di cui al successivo punto 2 della presente sezione.

In particolare, il servizio di radiolocalizzazione è obbligatorio:

- nel caso in cui il Cliente sia residente nelle province di Roma, Reggio Calabria, Barletta-Andria-Trani, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Salerno, Napoli, Caserta;
- nel caso in cui il valore del veicolo assicurato superi il valore di Euro 100.000,00.

Al Cliente in caso di installazione del dispositivo radiolocalizzatore e acquisto del servizio di radiolocalizzazione saranno applicate particolari condizioni assicurative. In caso di installazione del dispositivo radiolocalizzatore gli scoperti applicabili al Cliente sono i seguenti:

- AREA 3 (Province di: OG, OR, SS, NU, AG, EN, SR, CT, PZ, LE, MB, MI, LT, RM, TO, BN, AV, CA) scoperto del 10% con Lojack installato e funzionante (anziché 15%)
- AREA 4 (Province di: VS, OT, CI, TE, AQ, CH, PE, MT, FC, RA, FE, MO, BO, PC, RN, PR, RE, GO, PN, UD, TS, VT, FR, RI, IM, SP, SV, GE, LC, VA, CO, SO, MN, CR, LO, PV, BG, BS, FM, PU, AN, AP, MC, IS, CB, BI, VB, CN, AT, VC, NO, AL, ME, TP, RG, CL, PA, LI, LU, PI, PT, PO, AR, SI, MS, GR, FT, TN, BZ, TR, PG, AO, BL, VI, VE, TV, PD, VR, RO) scoperto del 5% con Lojack installato e funzionante (anziché 5%)

In caso di non attivazione del Lojack entro le due ore dalla denuncia di furto alle autorità lo scoperto si intende elevato al 35 % su tutte le aree.

B) Polizze Lease & Life offerta dalle compagnie AXA France VIE / AXA France IARD (Rappresentanze Generali per l'Italia)

Lease & Life	Copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte ed Invalidità Totale Permanente dell'assicurato/persona designata
Lease & Life Plus	Copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte, Invalidità Totale Permanente ed Inabilità Totale Temporanea dell'assicurato/persona designata

Il costo complessivo di ciascuna delle suddette polizze per l'intera durata della copertura assicurativa (“Premio Totale”), è determinato applicando il Tasso Unico di Premio, previsto nella sottostante tabella, al capitale finanziato relativo al contratto di locazione finanziaria a cui è abbinata la polizza, al netto dell'anticipo versato dal cliente.

Tasso Unico di Premio (incluso di imposte)

<i>Lease & Life</i>	<i>Lease & Life Plus</i>
2,30% del capitale finanziato relativo al contratto di leasing a cui è abbinata la polizza, al netto dell'anticipo	3,85% del capitale finanziato relativo al contratto di leasing a cui è abbinata la polizza, al netto dell'anticipo

Il Premio Totale così calcolato, viene rateizzato in base al numero dei canoni mensili, bimestrali o trimestrali, dovuti dal cliente a fronte del Contratto di Leasing.

C) Polizza GAP+ offerta dalla compagnia assicurativa AXA FRANCE IARD S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia)

GAP+	Copertura assicurativa contro la perdita finanziaria subita dal locatario a seguito di furto o distruzione totale del veicolo assicurato
-------------	--

L'assicurazione è prestata previo pagamento all'Assicuratore di Premi mensili di importo costante per tutta la durata contrattuale. Il Premio mensile è a carico dell'Aderente/Assicurato ed è espresso in percentuale del Valore di Acquisto del Veicolo come segue:

Tasso di Premio mensile lordo (inclusivo di imposte pari al 13.50%)

0.07810% del Valore di Acquisto del Veicolo

Il Tasso di Premio lordo mensile di cui sopra verrà applicato al Valore di Acquisto del Veicolo, IVA inclusa oppure IVA esclusa, a seconda della scelta effettuata dall'Aderente/Assicurato in sede di adesione. I Premi mensili sono corrisposti con una periodicità uguale a quella prevista dal Contratto di Leasing per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria.

2. Servizio di radiolocalizzazione di LoJack Italia S.r.l. proposto da Banca Ifis unitamente al leasing del veicolo

L'operazione di locazione finanziaria del veicolo può essere accompagnata dal servizio di radiolocalizzazione offerto da LoJack Italia S.r.l. ("LoJack"), con sede in via San Giusto 51-201153 Milano, attivabile in caso di furto del veicolo.

Il servizio di radiolocalizzazione è facoltativo. In taluni casi di acquisto della polizza Lease & Go, la Compagnia Assicurativa Nobis potrà richiedere al Cliente l'installazione sul veicolo assicurato del dispositivo radiolocalizzatore e l'acquisto del servizio di radiolocalizzazione (a tal proposito si veda quanto riportato nel precedente paragrafo relativo alla polizza Lease & Go).

Per contattare Lojack Italia S.r.l. il cliente può utilizzare i seguenti canali di comunicazione: Servizio Clienti presso Lojack Italia S.r.l. via Novara 89 - 20153 Milano – Numero verde: 800910265 Fax: 02 36 58 93 40 – Email: Lojack@lojack.it
Eventuali reclami dovranno essere trasmessi a Lojack Italia S.r.l. per iscritto all'indirizzo di cui sopra.

Caratteristiche principali del servizio di radiolocalizzazione

Il dispositivo radiolocalizzatore potrà essere finanziato da Banca Ifis S.p.A. ed essere oggetto del medesimo contratto di locazione finanziaria dell'autoveicolo, mentre per la fornitura del servizio di radiolocalizzazione il Cliente sarà tenuto a concludere un apposito contratto con LoJack Italia S.r.l.

Il dispositivo funziona a radiofrequenze, non è un dispositivo satellitare GPS e pertanto non può tracciare il movimento del Suo veicolo.

Il costo del dispositivo radiolocalizzatore può variare in base al territorio di residenza del Cliente e alla tipologia di veicolo fino ad **un massimo di Euro 1.500,00**. Il dispositivo radiolocalizzatore verrà installato direttamente dal fornitore del veicolo a seguito della conclusione del contratto di locazione finanziaria e della consegna dello stesso da parte di LoJack, e beneficerà della garanzia convenzionale offerta da LoJack.

Il contratto per la fornitura del servizio di radiolocalizzazione sarà sottoscritto da parte di Banca Ifis S.p.A. in nome e per conto del Cliente in forza di un apposito mandato rilasciato dal Cliente.

Il servizio di radiolocalizzazione sarà attivabile in caso di furto del veicolo dietro richiesta del Cliente alla centrale operativa di LoJack, dall'esito positivo del collaudo del dispositivo radiolocalizzatore sino alla cessazione del contratto di locazione finanziaria, senza facoltà di recesso per il cliente. Alla prima scadenza sarà possibile rinnovare il contratto di servizio per periodi

di un anno ciascuno. La localizzazione del veicolo oggetto di furto verrà effettuata da soggetti terzi incaricati da LoJack nel pieno rispetto della privacy del Cliente.

Il servizio potrà essere attivato sul territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino

Il costo di tale servizio è pari ad **Euro 8,00 + IVA mensili**. Tale importo dovrà essere corrisposto da Banca Ifis a LoJack, in forza del mandato conferito dal Cliente, il quale rimborserà a Banca Ifis le suddette somme unitamente ai canoni di locazione previsti nel contratto, alle medesime scadenze ivi pattuite (mensili, trimestrali, quadrimestrali).

Il servizio di radiolocalizzazione comporta l'applicazione di determinate condizioni assicurative in caso di acquisto della polizza Lease & GO di cui precedente punto 1 (Per conoscere le condizioni assicurative previste per il Cliente in caso di installazione del dispositivo radiolocalizzatore, si rinvia alla precedente sezione relativa alla polizza Lease & GO).

Il Cliente, essendo il contratto relativo al servizio di radiolocalizzazione concluso fuori dai locali di LoJack, avrà diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso.

In caso di mancata attivazione del dispositivo radiolocalizzatore che derivi da manomissioni del dispositivo, incidenti, uso scorretto del dispositivo, condizioni del veicolo, voltaggio improprio, incendio, alluvioni, fulmini e altre calamità naturali, nessuna responsabilità potrà essere imputata a LoJack. In ogni caso LoJack limita la propria responsabilità al corrispettivo previsto per il servizio, fatto salvo che per i casi di dolo e colpa grave previsti all'articolo 33, comma 2 lett. a) del Codice del Consumo.

In caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, il Cliente dovrà richiedere a LoJack un controllo del dispositivo radiolocalizzatore al fine di verificare eventuali manomissioni o danneggiamenti. Il costo dell'intervento è pari ad **Euro 99.00** e dovrà essere eseguito esclusivamente da tecnici autorizzati LoJack. Nel caso in cui il Cliente ometta di far eseguire il controllo sul dispositivo radiolocalizzatore, perderà il diritto a beneficiare del servizio.

NOTA BENE: Tutti i servizi accessori riportati nella presente sezione offerti da Banca Ifis S.p.A. sono facoltativi e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il Cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza/servizio o sottoscrivere una polizza/servizio liberamente scelti sul mercato.

Si ribadisce, inoltre, che la sottoscrizione dei servizi accessori non determina alcun impatto migliorativo sul merito creditizio del Cliente né costituisce un elemento preso in considerazione ai fini della delibera del finanziamento o della definizione delle condizioni economiche dello stesso.

CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Il Concedente consulta alcune banche dati per valutare il rischio creditizio del Consumatore. Il Concedente provvede immediatamente e gratuitamente ad informare per iscritto il Consumatore richiedente nel caso di rifiuto di una domanda di credito a causa delle risultanze negative della consultazione di tali banche dati, comunicando al Consumatore le banche dati consultate.

RINVIO ALLE GUIDE PRATICHE DI BANCA DI ITALIA

Per la consultazione della guida pratica di Banca d'Italia relativa alla Centrale dei Rischi "*La Centrale dei Rischi in parole semplici*" si rinvia alla sezione "*Trasparenza*" del sito della Banca www.bancaifis.it.

TEMPI DELLA ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ciascuna pratica avrà durata massima di 30 giorni dal ricevimento da parte della Concedente della richiesta di leasing e di tutta la documentazione richiesta dalla Concedente ai fini della stipula del contratto di locazione finanziaria.

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo potrà avere durata minima 18 mesi e massima di 72 mesi e non prevede il diritto di recesso per il Cliente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

La chiusura del rapporto avverrà entro 120 giorni dall'adempimento da parte del Cliente di tutti gli obblighi posti a suo carico dopo il pagamento dell'ultimo canone.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Grave inadempimento economico

Il Concedente potrà risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente, alle scadenze stabilite. In tale ipotesi troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 138 e ss. della legge 124/2017.

Nei casi di risoluzione per grave inadempimento economico, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere al Cliente quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del Concedente nei confronti del Cliente quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

Ulteriori gravi inadempimenti

Il Concedente potrà altresì risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di:

- a. non correttezza, veridicità e/o completezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Utilizzatore;
- b. iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e/o azioni esecutive e/o protesti a carico del Cliente;
- c. mancata trasmissione dal Cliente al Concedente del verbale di consegna e della documentazione consegnatagli dal Fornitore;
- d. diminuzione o venir meno delle garanzie sulla base delle quali è stata effettuata l'operazione;
- e. restituzione del Bene da parte del Cliente e prima della scadenza naturale del contratto di locazione finanziaria, senza previo consenso del Concedente;
- f. inadempimento anche solo parziale agli obblighi relativi all'uso, alla manutenzione e riparazione del Bene;
- g. inadempimento all'obbligo di consegnare documentazione autentica, veritiera, completa e aggiornata entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente;
- h. inadempimento anche solo parziale agli obblighi relativi alla copertura assicurativa, nonché alla evidenziazione del vincolo a beneficio del Concedente (ove necessario) e alla comunicazione dei sinistri;
- i. furto o altro evento comportante la perdita totale del Bene a qualsiasi causa imputabile, anche per fatto di terzo, caso fortuito o forza maggiore.

Il Concedente è tenuto ad adempiere a specifici obblighi riguardanti l'adeguata verifica della propria clientela ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Decreto Antiriciclaggio"). Il Cliente, pertanto, anche ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Antiriciclaggio, deve fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, all'atto dell'apertura e in corso di rapporto, riguardanti i soggetti beneficiari di fatto (c.d. Titolari Effettivi), nonché svolgere tutte le attività richieste per consentire al Concedente di adempiere agli obblighi di identificazione e di adeguata verifica. L'adempimento, da parte del Cliente, all'obbligo di fornire le informazioni e svolgere le attività richieste ai sensi del presente articolo costituisce condizione per la conclusione del presente Contratto. In caso di comunicazione di informazioni/dati non corretti e/o non veritieri ovvero di rifiuto, da parte del Cliente, di fornire le informazioni necessarie e/o svolgere le attività richieste, il Concedente sarà tenuto ad astenersi dall'instaurare il rapporto con il Cliente e non sarà, pertanto, possibile procedere alla conclusione del Contratto. Il mancato rispetto, da parte del Cliente, all'obbligo di fornire in corso di Contratto le informazioni per l'aggiornamento dei dati di identificazione e adeguata verifica, così come la comunicazione di informazioni/dati non corretti e/o non veritieri, costituisce grave inadempimento del Cliente e consentirà al Concedente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Il Cliente, inoltre, è obbligato a dichiarare tempestivamente al Concedente l'esistenza di qualsiasi rapporto, diretto o indiretto, con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ("Paesi a rischio"). Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio il Concedente si asterrà dall'instaurare il rapporto e porrà fine al rapporto già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi a rischio, così come ulteriori entità giuridiche con sede in tali Paesi a rischio ogni qualvolta non sia possibile identificare il Titolare Effettivo né verificarne l'identità. Le comunicazioni da parte del Cliente di cui al presente articolo dovranno avvenire per iscritto a mezzo raccomandata A.R.. Il Cliente, inoltre, si impegna a segnalare al Concedente, entro 15 giorni lavorativi la pendenza di ogni procedimento penale a proprio carico, anche allo stato di indagine, per i reati fiscali di cui al D.lgs. 10 marzo 2000, n.74. La mancata comunicazione scritta al Concedente, a mezzo di raccomandata A.R., delle circostanze elencate al capoverso che precede e nei termini sopra indicati, così come la mancata trasmissione di informazioni e/o

documentazione eventualmente richiesti dal Concedente per i necessari approfondimenti, costituiscono inadempimento del Cliente tale da consentire al Concedente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In tali ulteriori casi di risoluzione, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene e avrà il diritto di ottenere il pagamento immediato e in un'unica soluzione:

- a. di tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto del Cliente;
- b. di un importo - a titolo penale per la risoluzione del Contratto - pari alla al costo totale del credito al netto dell'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto, maggiorato del corrispettivo per l'opzione di riacquisto.

RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO DI RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE

L'Utilizzatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta, la Concedente comunicherà all'Utilizzatore il presumibile importo delle spese per la copia e l'invio della documentazione.

FORO COMPETENTE E LEGGE REGOLATRICE

Qualora la conciliazione tra le parti fallisca o non sia applicabile, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del foro della località di residenza o domicilio elettivo dell'Utilizzatore.

Il Contratto, nonché ogni obbligazione extracontrattuale derivante o comunque connessa al medesimo, sarà regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto può essere più elevato rispetto agli altri.
Cliente/Utilizzatore	Il soggetto che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria in qualità di consumatore.
Concedente	L'intermediario bancario o finanziario creditore che eroga il "finanziamento" e concede il bene in locazione finanziaria.
Consumatore	È la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del Consumo).
Offerta fuori sede	La promozione e conclusione di contratti di locazione finanziaria svolta in luogo diverso dalla sede del Concedente da parte di un soggetto terzo.
Sevizi accessori	Sono i servizi, anche non strettamente connessi con il finanziamento, offerti dalla Concedente unitamente alla locazione finanziaria.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro come meglio definito nella Sezione "Principali Condizioni Economiche" del presente Foglio Informativo.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre 01/04/2022